

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n./357807/2004

OGGETTO: COMUNE DI FELETTO - PROGETTO PRELIMINARE DI VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare di Variante Strutturale al P.R.G.C. adottato dal Comune di Feletto, con deliberazione C.C. n. n. 40 del 15/12/2003, trasmesso alla Provincia per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);
(Prat. n. 86/2003)

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad apportare delle modifiche al progetto preliminare della Variante generale al P.R.G.C., già adottato con deliberazione C.C. n. 53 del 14/12/2001, riconducibili essenzialmente:

- alla necessità di introdurre in Piano nuove disposizioni legislative entrate in vigore dopo la data di adozione e recepire le Varianti parziali approvate;
- alla necessità di provvedere ad ulteriori approfondimenti in merito alla verifica della compatibilità rispetto al P.A.I.;

rilevato che, nello specifico, il Comune propone, nello specifico, le seguenti variazioni al precedente progetto preliminare di revisione del P.R.G.C., così come emergono dalla *Relazione sulle modificazioni*:

- adeguamento normativo e cartografico alla modifiche approvate con la Terza e con la Quarta Variante parziale;
- modificazione degli elaborati di carattere geologico ed idrologico, finalizzati all'adeguamento al P.A.I.;
- coordinamento normativo rispetto alle leggi regionali in materia di recupero dei rustici e dei sottotetti;
- correzione di errori ed adeguamenti cartografici e normativi;

informati i Servizi e le Aree interessate;

visti i pareri dei seguenti Servizi:

- Grandi Infrastrutture Viabilità in data 06/02/2004;
- Difesa del Suolo in data 23/02/2004;

visti:

- il 6° comma dell'art. 15 L.R. n. 56/77 modificata ed integrata, il quale consente alle Province la facoltà di formulare osservazioni sui Piani regolatori e loro Varianti;
- gli artt. 19 e 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 294297 del 26/10/2004, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali, e loro varianti;
- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione Consiglio Regionale n. 291-26243 del 1 agosto 2003;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, (ai sensi del comma 6 dell'art. 15 L.R. n. 56/77), in merito al Progetto Preliminare della Variante Strutturale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Feletto, con deliberazione C.C. n. 53 del 14/12/2003, le seguenti osservazioni:
 - a) con riferimento all'individuazione delle *aree per impianti produttivi di riordino "IR1" e "IR2"*, si fa presente che ricadono in fascia "B" del Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.); per queste zone il P.T.C. segnala la presenza di vincoli ambientali limitanti e in tal senso richiama il primo comma dell'art. 30 delle N.d.A. del P.A.I., che prescrive " ... *l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali ed ambientali ...*". Nello specifico il secondo comma del succitato articolo del P.A.I. vieta all'interno della fascia B: "*gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità d'invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento della capacità di invaso in area idraulicamente equivalente*" e ancora "*gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa presenti*". All'articolo 39 delle N.d.A. del P.A.I. sono indicati gli interventi consentiti ed, in particolare, al sesto comma "*Fatto salvo quanto specificatamente disciplinato dalle precedenti norme, i comuni, in sede di adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici per renderli coerenti con le previsioni del presente piano, nei termini previsti all'art.27 comma*

2, devono rispettare i seguenti indirizzi:...b) favorire l'integrazione delle fasce A e B nel contesto territoriale e ambientale, ricercando la massima coerenza possibile tra l'assetto delle aree urbanizzate e le aree comprese nella fascia; c) favorire nelle fasce A e B, aree di primaria funzione idraulica e di tutela naturalistico-ambientale, il recupero, il miglioramento ambientale e naturale delle forme fluviali e morfologiche residue, ricercando la massima coerenza tra la destinazione naturalistica e l'assetto agricolo e forestale delle stesse". Si chiede pertanto all'Amministrazione di valutare, alla luce delle restrizioni sopra richiamate, gli interventi consentiti all'interno di tali aree e la necessità di tali localizzazioni, ricordando tra l'altro che la proposta di modifica della suddetta fascia B è stata respinta, in data 05/05/2002 e 24/12/2004, dagli organi competenti;

- b) con riferimento alle aree residenziali ed a servizi, individuate ad ovest della ex S.S. n. 460, si osserva che la Variante, nel suo complesso, continua a perseguire una filosofia di sviluppo che tende ad utilizzare i tracciati delle circonvallazioni quali assi portanti di espansione urbana, vanificandone in tal modo la funzionalità e rendendo difficoltoso il traffico sovracomunale; l'urbanizzazione "a cavallo" dei tracciati stradali determina inoltre la necessità di prevedere numerosi attraversamenti, aggravando la pericolosità della strada, e determina nel tempo, come logica conseguenza, la necessità di programmare ulteriori tracciati esterni all'abitato. Si richiede, pertanto, di valutare con attenzione l'opportunità di riconfermarne la localizzazione in sede di redazione del progetto definitivo;
 - c) con riferimento all'area "AR1" si richiamano le osservazioni formulate, con apposita determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica, alla Variante specifica al P.R.G.C.;
 - d) il Progetto Preliminare di Variante al Piano, individua nella porzione ad est del territorio, una nuova viabilità, di "circonvallazione" del centro abitato, il cui tracciato, "dovrebbe" connettersi con la ex S.S. n. 460 ed interessare anche i comuni contermini; si ricorda che tali scelte devono essere valutate con gli indirizzi in materia di viabilità degli enti sovraordinati e con i comuni eventualmente interessati. In merito a questa scelta si fa presente che la Provincia, non ha attualmente allo studio alcun intervento, nella zona proposta dalla Variante;
 - e) si rileva, infine, che alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica (o quantomeno, per questa prima fase, con la Proposta di Zonizzazione Acustica) ai sensi della L.R. n. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico".
Tale legge (che ha previsto una fase transitoria - i cui termini sono scaduti il 15 agosto 2003 - per consentire ai Comuni di avviare la procedura di approvazione del citato Piano), dispone, difatti, che " .. la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici .. " (c. 3 art. 5) e che " ... ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica." (c. 4 art. 5);
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento del Consiglio Provinciale, viene dichiarata la **incompatibilità** della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento;
3. **di trasmettere** al Comune di Feletto ed alla Regione Piemonte la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza;

Torino,